



GIUDIZIO DI IDONEITÀ ALLA MANSIONE: CONTENUTI MINIMI



In data **9 luglio 2012** è stato emanato un decreto ministeriale che elencava, fra gli altri aspetti, anche i contenuti minimi che devono essere evidenziati dal medico competente sul giudizio di idoneità rilasciato al lavoratore, dopo averlo sottoposto a visita medica.

In data **12 luglio 2016** è stato emanato un altro decreto ministeriale che ha enunciato che la firma del lavoratore è **ELEMENTO NON PIÙ INDISPENSABILE SUL GIUDIZIO DI IDONEITÀ** in quanto il giudizio di idoneità è un documento emanato dal medico competente sotto sua piena e totale responsabilità professionale e non necessita della firma del lavoratore per avere validità.

A questo punto, non essendo più necessaria la firma del lavoratore, il medico competente potrebbe decidere di recapitare il giudizio al lavoratore anche in un momento successivo alla visita, magari per tramite del datore di lavoro (allegato alla busta paga o tramite altro mezzo). Perciò si impone la necessità di verificare attentamente che la data di consegna del giudizio al lavoratore sia indicata sul giudizio di idoneità (non viene quasi mai indicata) e per di più che sia indicata correttamente in quanto è da quella data che decorrono i 30 giorni per avanzare ricorso avverso il giudizio espresso dal medico.

CONTENUTI MINIMI DELLA COMUNICAZIONE SCRITTA DEL GIUDIZIO DI IDONEITÀ ALLA MANSIONE SPECIFICA

(a far data dal 9/8/2016)

- GENERALITÀ DEL LAVORATORE
- RAGIONE SOCIALE DELL'AZIENDA
- REPARTO, MANSIONE, **RISCHI**
- GIUDIZIO DI IDONEITÀ ALLA MANSIONE SPECIFICA
- DATA DELLA ESPRESSIONE DEL GIUDIZIO DI IDONEITÀ
- SCADENZA VISITA MEDICA SUCCESSIVA (PERIODICITÀ)
- FIRMA DEL MEDICO COMPETENTE
- INFORMAZIONI SULLA POSSIBILITÀ DI RICORSO
- DATA DI TRASMISSIONE DEL GIUDIZIO AL LAVORATORE
- DATA DI TRASMISSIONE DEL GIUDIZIO AL DATORE DI LAVORO

